

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n° 11531 del 14/09/2015

Proposta: DPG/2015/10936 del 10/08/2015

Struttura proponente: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: 2B2F402 - FORLI' - CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - DOVADOLA -
ROCCA SAN CASCIANO - PORTICO E SAN BENEDETTO - FORLIMPOPOLI -
BERTINORO - MELDOLA - PREDAPPIO - CIVITELLA DI ROMAGNA - GALEATA -
PREMILCUORE - FIUME MONTONE - F. RONCO - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DIFFUSA DEI CORSI D'ACQUA NEI BACINI DEL MONTONE E
DEL RONCO - CUP E44H15000330002 - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA

Firmatario: MONICA GUIDA in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 14/09/2015

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture della L.R. 21 aprile 1999, n.3" sono stati attuati i principi del D.Lgs 29/1993, prevedendo il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici;
- con determinazione del Direttore Generale all'Ambiente 4 luglio 2000, n. 6200, parzialmente modificata con determinazione 21 gennaio 2010, n. 368, sono state ridefinite le competenze per quanto concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche di pertinenza della citata direzione generale;
- con deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 787 è stato programmato, tra gli altri, il seguente intervento:

CODICE LOCALE	C.U.P.	PROV	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	Importo
2B2F402	E44H15000330002	FC	Stb Romagna Sede Forli	Forli, Castrocaro, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Predappio, Civitella, Galeata, Premilcuore	Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei Bacini del Montone e del Ronco	300.000,00

Visto il progetto esecutivo trasmesso con nota 31 luglio 2015, prot. NP.2015.10363 redatto dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna, verificato e validato dal preposto Responsabile, e conservato agli atti, relativo ai sottoelencati lavori:

2B2F402 - FORLI' - CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - DOVADOLA - ROCCA SAN CASCIANO - PORTICO E SAN BENEDETTO - FORLIMPOPOLI - BERTINORO - MELDOLA - PREDAPPIO - CIVITELLA DI ROMAGNA - GALEATA - PREMILCUORE - FIUME MONTONE - F. RONCO - Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei Bacini del Montone e del Ronco - CUP E44H15000330002 - € 300.000,00 di cui:

A1)	Lavori a base di gara	€ 233.199,15
A2)	Oneri sicurezza	€ 8.778,75
A)	Lavori a base d'appalto	€ 241.977,90
B)	Spese tecniche incentivi	€ 4.355,60
C)	I.V.A.	€ 53.253,14
C1)	Arrotondamenti	€ 0,16
D)	Oneri progettisti	€ 211,49
E)	Oneri verificatori	€ 201,71

Considerato che:

- all'intervento è stato assegnato il C.U.P. n. E44H15000330002;
- il progetto è redatto in conformità alla direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna disposta con deliberazione della Giunta regionale 6 Settembre 1994, n. 3939;

Dato atto che:

- l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)", afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2015;
- ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m. e relativi principi e postulati e che pertanto per la somma complessiva di € 300.000,00 è necessario attivare una prenotazione d'impegno nel sopraccitato Capitolo 39220 per l'esercizio finanziario 2015; tale previsione si

ritiene compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

- la copertura finanziaria per l'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4/2015 (elenco 11) è assicurata da autorizzazione all'indebitamento non contratto (spese di investimento in conto capitale - mezzi regionali);
- in ragione dell'applicativo tecnico-contabile discendente dai principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici disposta dal D. Lgs. 118/2011 e s.m., si procederà ad adeguare le risultanze contabili conseguenti all'adozione della determinazione ed alla sua attuazione;

Richiamati:

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;
- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot. PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto "Il meccanismo fiscale dello split payment";

Atteso che:

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214;
- in ottemperanza a tale disposizione, la Regione a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013;
- l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che la Regione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che

provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio;

- ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso la Regione devono riportare:
 - il codice identificativo di gara (CIG);
 - il codice unico di progetto (CUP);
- come previsto dal comma 7 dell'art. 56 del già citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., tutte le fatture dovranno contenere i riferimenti contabili comunicati dall'Ente e che conseguentemente viene richiesto alla Ditta aggiudicataria di indicare nelle fatture anche i dati relativi all'impegno di spesa;

Dato atto che ai sensi delle predette disposizioni, in fase di ordinazione e avvio dell'esecuzione della prestazione, si provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria il numero di impegno da indicare nelle fatturazioni elettroniche che dovranno essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica - S412 - STB Reno - L578YL;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alla prenotazione dell'impegno di spesa per un ammontare complessivo di € 300.000,00 relativi alla procedura da espletare di che trattasi secondo le voci e gli importi di cui al predetto progetto esecutivo;

Atteso che:

- con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 del più volte citato art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., secondo quanto indicato nel cronoprogramma contabile, allegato parte integrante alla presente determinazione, i pagamenti saranno effettuati come segue:

ESERCIZIO FINANZIARIO	PAGAMENTI
2016	€ 100.000,00
2017	€ 195.213,04

- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
9	01	U.2.02.01.9.010	05.3	
Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
8	2103	E44H15000330002	4	3

Preso atto che:

- l'art. 18, comma 4 sexies del D.L. n. 185/2008 convertito con la Legge n. 2/2009 introduce all'art. 61 della L. n. 133/2008 il comma 7 bis che destina fissando, a decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. nella misura dello 0,50% per la corresponsione dell'incentivo per la progettazione interna;
- il comma 3 dell'art. 35 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha abrogato con decorrenza dal 24 novembre 2010, il sopraccitato comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa con determinazioni 10029/2009, 10488/2011 e 591/2012, e con le successive precisazioni di cui alla nota del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica 19 settembre 2011, prot. PG.2011.2244, ha definito le modalità la quantificazione degli incentivi;

- il Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa con nota 24 ottobre 2013, prot. PG.2013.262506 ha definito le modalità di calcolo degli incentivi delle perizie di varianti e suppletive sulla base dell'art. 5 comma 2 Regolamento Regionale 31 luglio 2006, n. 5;
- il D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014 all'art. 13 ha abrogato i commi 5 e 6 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e all'art 13 bis ha costituito i fondi per la progettazione e l'innovazione;
- il Direttore Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica con nota prot. PG/2014/0390801 del 24 ottobre 2014 ha fornito disposizioni procedurali in attesa del nuovo Regolamento Regionale in materia di incentivi ;
- all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. nonché del comma 13 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;

Richiamate:

- le deliberazioni della Giunta Regionale 24 luglio 2006, n. 1057, 27 novembre 2006, n. 1663, 24 settembre 2007, n. 1396, 21 dicembre 2009, n. 2132, n. 335/2015;
- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 24 marzo 2015, n. 3482 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1621 e n. 57/2015;
- la determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio 23 marzo 2015, n. 3458 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio dall'1/04/2015 al 31/01/2016";

- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 2416 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i.;

Visti:

- la L. 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- la circolare del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale 10 giugno 2011, prot. NP.2011.6914 riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell'art. 4 del DPR 207/2011;
- il D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.;
- il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
- la L.R. 40/2001 per quanto applicabile;
- il Regolamento Regionale n. 44/01;
- il Regolamento Regionale 31 luglio 2006, n. 5;
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";
- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

- l'articolo n. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144;
- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144;
- la circolare prot. PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "semplificazioni in materia di DURC" del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. N. PG.2013.154942 del 26 giugno 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 5 marzo 2014;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contatti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 1715 "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici";
- la nota del Direttore Generale all'Organizzazione Personale, Sistemi informativi e Telematica 24 ottobre 2014, prot. PG.2014.390801;
- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5

maggio 2009, n. 42”;

- la L.R. 30 aprile 2015, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria 2015)” pubblicata sul bollettino ufficiale n. 95 del 30 aprile 2015;
- la L.R. 30 aprile 2015, n. 4 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017” pubblicata sul bollettino ufficiale n. 96 del 30 aprile 2015;

Visto il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

Visti:

- il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 relativo all’ “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.;
- la legge n. 244/2007;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- la circolare del Servizio Gestione della Spesa Regionale prot. PG/201/200894 del 26 marzo 2015;
- l’art. 1, commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633, che ha introdotto l’art. 17-ter 66, il quale prevede, dal 1 gennaio 2015 un particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA, detto “split payment”, attraverso il quale la Regione Emilia-Romagna è tenuta a versare l’IVA direttamente all’erario e non al fornitore;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. Serie n.27 del 3/2/2015;
- la circolare Prot. PG/2015/0072809 del 05/02/2015 avente per oggetto “Il meccanismo fiscale dello “split payment””;
- il D. Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali" e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna", in particolare gli artt. 2, 7 e 13;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 giugno 2014 di "Approvazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali" pubblicato sul BURERT n. 296 del 30 luglio 2014;
- la nota del Responsabile della prevenzione e della corruzione nella persona Del Direttore Generale all'Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica del 30/06/2014 prot. PG/2014/248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione";

Dato atto che il Funzionario ed il Dirigente responsabili dell'istruttoria, della decisione e della esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del DPR n. 62/2013;

Dato atto del parere allegato;

Dato atto inoltre dell'attestazione del responsabile del Servizio di Gestione della Spesa Regionale in ordine alla copertura finanziaria della spesa qui trattata e prenotata, in ragione di quanto previsto dal comma 4, dell'art. 56 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1. dell'allegato 4.2. al medesimo D.Lgs, resa attraverso il parere sugli equilibri economico-finanziari;

Ritenuto che il sopracitato progetto ed il relativo quadro economico siano meritevoli di approvazione in linea tecnica;

DETERMINA

- 1) di approvare il progetto esecutivo trasmesso con nota 31 luglio 2015, prot. NP.2015.10363 redatto dal Servizio

Tecnico di Bacino Romagna, verificato e validato dal preposto Responsabile, e conservato agli atti, relativo ai sottoelencati lavori:

2B2F402 - FORLI' - CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - DOVADOLA - ROCCA SAN CASCIANO - PORTICO E SAN BENEDETTO - FORLIMPOPOLI - BERTINORO - MELDOLA - PREDAPPIO - CIVITELLA DI ROMAGNA - GALEATA - PREMILCUORE - FIUME MONTONE - F. RONCO - Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei Bacini del Montone e del Ronco - CUP E44H15000330002 - € 300.000,00 di cui:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| A1) Lavori a base di gara | € 233.199,15 |
| A2) Oneri sicurezza | € 8.778,75 |
| A) Lavori a base d'appalto | € 241.977,90 |
| B) Spese tecniche incentivi | € 4.355,60 |
| C) I.V.A. | € 53.253,14 |
| C1) Arrotondamenti | € 0,16 |
| D) Oneri progettisti | € 211,49 |
| E) Oneri verificatori | € 201,71 |
- 2) di realizzare i lavori sopra indicati attraverso un contratto di appalto che sarà stipulato a misura, mediante stipulazione di contratto a procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, e dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 le cui clausole essenziali sono contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale, allegati al progetto, che si conservano agli atti del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica;
- 3) di dare atto che il contratto suindicato verrà stipulato in forma di scrittura privata;
- 4) di precisare che al Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, identificato nel Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, con determinazione del Direttore Generale all'Ambiente 4 luglio 2000, n. 6200, parzialmente modificata con determinazione 21 gennaio 2010, n. 368, spetta inoltre il compito di procedere all'affidamento dei lavori suddetti e alla loro

esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti stessi; la gestione dei lavori dovrà essere attuata con la rigorosa osservanza delle disposizioni sancite dalle leggi e direttive vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;

5) di dare atto, inoltre che:

- ai sensi del citato art. 11 della Legge 3/2003 - il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto di investimento pubblico dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n. E44H15000330002;
- entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di avvio della prestazione, il fornitore dovrà presentare la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;

6) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alla prenotazione della spesa relativa alla procedura da espletare finalizzata alla realizzazione dell'intervento in oggetto che trova copertura finanziaria sul capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)", afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2015;

7) di prenotare al n. 159 la suddetta spesa di € 300.000,00 che trova copertura finanziaria sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)", afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2015 che è dotato della necessaria disponibilità;

8) di dare atto che:

- con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 del più volte

citato art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., secondo i termini di realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa di cui al presente atto secondo quanto indicato nel cronoprogramma contabile, allegato parte integrante alla presente determinazione, i pagamenti saranno effettuati come segue:

ESERCIZIO FINANZIARIO	PAGAMENTI
2016	€ 100.000,00
2017	€ 195.213,04

- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- con successivo atto formale del Dirigente regionale si provvederà ad assumere l'impegno di spesa;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
9	01	U.2.02.01.9.010	05.3	
Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
8	2103	E44H15000330002	4	3

- 9) di dare atto che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. nonché del comma 13 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;
- 10) di dare atto che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Lgs. n. 33/2013

secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale 1621/2013 e 57/2015.

Monica Guida



ASSESSORATO SICUREZZA TERRITORIALE. DIFESA DEL SUOLO
E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE, POLITICHE AMBIENTALI E DELLA
MONTAGNA

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

SEDE DI FORLII' - Via delle Torri n.6

C.F. 80062590379

Repertorio n. _____ del _____

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori: 2B2F402 – FORLI' - CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - DOVADOLA - ROCCA SAN CASCIANO - PORTICO E SAN BENEDETTO - FORLIMPOPOLI - BERTINORO - MELDOLA - PREDAPPIO - CIVITELLA DI ROMAGNA - GALEATA - PREMILCUORE - FIUME MONTONE - F. RONCO - Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua nei Bacini del Montone e del Ronco – CUP E44H15000330002 – € 300.000,00 di cui:

€ 241.977,90 per importo dei lavori da appaltare, di cui € € 233.199,15 oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale ed € 8.778,75 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso.

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno __ (____) del mese di _____ sottoscrivono digitalmente la presente scrittura privata, i Signori:

a)- Ing. Vannoni Mauro, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29.03.1954, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, come da deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna del 31 marzo 2015 n. 335 ed ai sensi della determina del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 3482 del 24 marzo 2015 e quindi in rappresentanza della Regione

Emilia Romagna, C.F. 80062590379, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “stazione appaltante”, assistito dalla Dott.ssa Maria Grazia Creta in veste di Ufficiale Rogante come da determinazione del Responsabile del Servizio” n. 576 del 05.02.1999;

b)- Sig. _____, in qualità di legale rappresentante della _____ ditta _____ denominata _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “appaltatore”.

PREMESSO

- con delibera di Giunta Regionale _____ del _____ si è provveduto, sulla base delle risorse allocate ed attualmente disponibili nell’ambito stanziamento del capitolo di spesa _____ “ _____”, afferente alla U.P.B. del bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2015, a programmare gli interventi relativi alla L. _____ di cui all’allegato B1 della medesima deliberazione ritenuti prioritari sulla base delle valutazioni tecnico-giuridiche operate dal Servizio Difesa del Suolo e della Costa e Bonifica;
- tra gli interventi di cui all’allegato “ _____” è ricompreso l’intervento” 2B2F402 – FORLI’ - CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - DOVADOLA - ROCCA SAN CASCIANO - PORTICO E SAN BENEDETTO - FORLIMPOPOLI - BERTINORO - MELDOLA - PREDAPPIO - CIVITELLA DI ROMAGNA - GALEATA - PREMILCUORE - FIUME MONTONE - F. RONCO - Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d’acqua nei Bacini del Montone e del Ronco Importo complessivo € 300.000,00. Cod. Cup.:
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino

Romagna in data _____ n. _____, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento predetto, verificata e prenotata la copertura finanziaria ed è stato determinato l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, e dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;

- che nella seduta di gara di affidamento dei lavori del _____, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione n. _____ in data _____ del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – sede di Rimini, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro _____ (diconsi euro _____/___), come di seguito specificato, a seguito di offerta col massimo ribasso percentuale del _____;

- che il responsabile del procedimento ed il rappresentante legale dell'appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla procedura di acquisizione in parola è il n.

;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale per il progetto d'investimento pubblico connesso al lavoro oggetto del presente contratto è il n. _____;

- che è stato acquisito agli atti del Servizio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da cui risulta la regolarità dell'Impresa appaltatrice;

- che si è provveduto ad effettuare tutte le comunicazioni e rispettati i termini di cui all'art. 11 e 79 del D.Lgs 163/2006.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente normativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Ai sensi del comma 8 dell'art. 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, al presente contratto si applica il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, per quanto applicabile.
3. Fa parte del presente contratto l'elenco dei prezzi unitari di progetto di cui al Capitolato Speciale d'Appalto da scontare col ribasso del _____% offerto

dall'impresa in sede di gara (All. 1).

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro _____ (diconsi euro _____ / __) di cui:

a) Euro _____ (_____ / __) per lavori veri e propri;

b) Euro (_____) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53, comma 4, e dell'art. 82, comma 1, lett. a), dell D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 44, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dall'approvazione del presente contratto.

Oppure

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo dell'art. 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/06.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad Euro _____ (euro _____ / ____).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera

nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato

generale per quanto applicabile.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;
- i) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;
- l) esposizione del cartello di cantiere realizzato in conformità al modello comunicato alla Direzione Lavori;
- m) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. In applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 il personale occupato dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici deve essere munito di tessera di riconoscimento secondo le modalità di cui all'art. 6 della stessa legge.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Qualora, per qualsiasi motivo, l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico, dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento.

8. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

9. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 51 e seguenti del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
6. Autorizzati a firmare tutti gli atti di contabilità sono il _____, in qualità di _____.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga oltre il termine di un anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 2 e ss.,

del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

3. L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari assunti dalla controparte e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.

5. L'Impresa assume inoltre l'impegno a dare l'immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/ subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni con L. 98/2013, prorogato dalla Legge 27.2.2015, n. 11 di conversione del D.L. n. 192/2014, "Decreto Milleproroghe" in temporanea deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, previa costituzione di garanzia fideiussoria e su accertamento del responsabile del

procedimento dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. 207/2010.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro ().

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti il responsabile del procedimento emette il relativo certificato di pagamento al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010. direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il conseguente certificato di pagamento. La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 30 giorni mediante emissione di apposito mandato ed erogazione a favore dell'appaltatore.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità amministrativa (DURC).

6. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fideiussoria di pari importo ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. 163/06, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

8. L'ufficio competente per il pagamento provvederà, sulla base delle indicazioni che sono state fornite dal D.M. 23.01.2015 ad effettuare il versamento dell'IVA direttamente all'erario in base a quanto previsto dalla legge di stabilità 23.12.2014 n. 190, art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 (split payment).

9. In applicazione del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: **XSTBX**.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 144 del D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi di quanto fissato dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo/regolare esecuzione è emesso entro il termine

perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni e senza necessità di ulteriori

adempimenti, ai sensi degli artt. 135 e 136 e ss. del D.Lgs 163/2006, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex l. n. 136/2010;
- n) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;

o) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, non sono deferibili ad arbitri ma saranno devolute al giudice competente ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 163/06.

4. L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale/amministrativa della società, ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile, in relazione ai procedimenti del presente contratto d'appalto.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui

all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dallo loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 18. Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'articolo 4 del D.P.R. 207/2010.

3. L'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e sui versamenti periodici. Ai sensi dell'art 118 del D.Lgs. 163/06 l'appaltatore è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni anche per conto degli eventuali subappaltatori.

4. Per ogni inosservanza agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, si è proceduto in relazione al soggetto appaltatore all'acquisizione di documentazione antimafia di prot. .

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 131, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006;

b) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008;

c) un proprio piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui agli artt. 89, 96, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lett. a) forma parte integrante

del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegato.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva/alla Direzione Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1 ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 22. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. La stazione appaltante procede alla verifica di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. . A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. _____ in data _____ rilasciata da _____, Via _____, per l'importo di € _____ (_____/____).

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La cauzione definitiva è automaticamente svincolata in ragione del 75% dell'ammontare garantito, senza necessità di benestare da parte dell'appaltatore ma con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante degli stati d'avanzamento o documenti analoghi da parte dell'appaltatore o del concessionario, a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori eseguiti pari al 75% dell'importo contrattuale.

4. L'ammontare residuo del 25% della cauzione è svincolato automaticamente, senza la necessità di atti formali, all'emissione del certificato di regolare esecuzione/ certificato di collaudo secondo la normativa vigente.

Articolo 24. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla società _____, con sede legale in _____ per un massimale di Euro _____ (_____/____).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza n. _____ n data _____ rilasciata dalla società di assicurazioni _____, con sede legale in _____, per

un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
- il capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi unitari;
- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo;
- elaborati grafici
- cronoprogramma;
- piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento;
- piano operativo di sicurezza;

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Il presente atto è da registrarsi soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 e in tal caso la registrazione dovrà essere effettuata in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Il presente contratto, redatto in una copia per n. ____ (____) pagine e righe ____ (____) della pagina ____ (____), è conosciuto e firmato digitalmente dalle parti contraenti ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" in segno di accettazione ed è sottoposto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte delle competenti strutture regionali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TECNICO DI BACINO ROMAGNA

Ing. Mauro Vannoni

L'APPALTATORE

Impresa

**CRONOPROGRAMMA
PREVISIONI DI SPESA EX D.LGS.N.118/2011**

Data consegna lavori prevista: 15/11/2015

Data prevista fine lavori: 14/11/2017

Durata complessiva dei lavori: 730 gg

Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale d'Appalto per gli stati di avanzamento: € 100.000,00 -

ANNUALITA'	DOCUMENTO CONTABILE (stato/i avanzamento/i o saldo)	PAGAMENTI PREVISTI (al lordo di I.V.A.)
ANNO 2016	Stati avanzamento	100.000,00
ANNO 2017	Stati avanzamento e saldo	195.213,04

Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010, allegato del progetto esecutivo.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Ferdinando Petri, Responsabile del SERVIZIO TECNICO BACINO RENO, in sostituzione del Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA, Monica Guida, come disposto dalla nota del Direttore generale n° NP/2015/8565 del 30 giugno 2015 esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/10936

data 10/08/2015

IN FEDE

Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/10936

data 10/09/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso